



Bruxelles, 24 giugno 2022
(OR. en)

9876/22

LIMITE

SCH-EVAL 81
ENFOPOL 320
COMIX 300

Fascicolo interistituzionale:
2022/0161(NLE)

NOTA

Origine:	Gruppo per le questioni Schengen / comitato misto (UE-Islanda/Norvegia/Svizzera/Liechtenstein)
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9306/22
Oggetto:	Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte del Belgio , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

Si allega per le delegazioni il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte del Belgio, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, approvato dal gruppo per le questioni Schengen il 23 giugno 2022.

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte del Belgio, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2021 è stata effettuata nei confronti del Belgio una valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2022)980 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) A livello strategico, il Belgio dispone di un'efficace struttura che effettua la valutazione delle minacce a livello nazionale. Poiché la sua Direzione per la cooperazione internazionale di polizia traduce coerentemente le esigenze operative in una definizione di priorità a livello internazionale, il Belgio mostra un forte impegno nei riguardi dei progetti operativi internazionali a cui partecipa. A livello operativo il riveduto accordo del BENELUX fra il Belgio (già ratificato), i Paesi Bassi e il Lussemburgo rappresenta l'accordo più ampio in materia di cooperazione di polizia nello spazio Schengen. Esso consente – fra l'altro – l'accesso alle reciproche banche dati della polizia, l'inseguimento oltre frontiera senza condizioni e l'invio di unità speciali d'intervento sui reciproci territori in caso di necessità. Il Belgio, inoltre, condivide (pro)attivamente la propria intelligence operativa con altri paesi, definendo al tempo stesso chiaramente quale canale utilizzare.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che il Belgio deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 3, 4 e 14.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro sei mesi dalla sua adozione, il Belgio deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, presentare alla Commissione la propria valutazione su un'eventuale attuazione delle raccomandazioni di miglioramento e una descrizione delle azioni richieste,

RACCOMANDA:

il Belgio è invitato a

Punto di contatto unico

1. dotare i propri centri di cooperazione di polizia e doganale degli strumenti analitici e della formazione necessari per svolgere la loro missione principale di analisi transfrontaliera;

2. estendere l'uso dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol al centro di cooperazione di polizia e doganale Lussemburgo, traendo vantaggio dalla piena capacità di tale strumento;

Sistemi di gestione dei casi

3. istituire, come già programmato, un unico sistema di gestione dei casi per il punto di contatto unico (il front office, il back office e i centri di cooperazione di polizia e doganale), con l'informatizzazione del trattamento delle informazioni e un motore di flusso di lavoro, che includa tutti i canali di scambio internazionale delle informazioni (sistema d'informazione Schengen, Interpol, applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol);

Gestione delle informazioni e banche dati internazionali

4. migliorare l'applicazione di ricerca nazionale in modo da poter effettuare singole ricerche di oggetti, garantendo anche al tempo stesso l'obbligatorietà delle verifiche nelle banche dati del sistema di informazione Schengen (SIS) e di Interpol;
5. ampliare l'accesso al sistema di informazione Europol attraverso "ANG – Consultation" contestualmente a una corrispondente formazione degli utenti finali;
6. sviluppare una soluzione tecnica per fornire ai funzionari dei servizi di contrasto, se necessario, un accesso computerizzato ai registri alberghieri;
7. sensibilizzare gli agenti di polizia sulla decisione 2008/633/GAI del Consiglio;
8. accordare alle proprie autorità doganali accesso diretto al sistema d'informazione Europol e alle banche dati di Interpol;
9. fornire alla polizia accesso su base "hit/no hit" alle banche dati delle dogane;

Cooperazione operativa transfrontaliera

10. includere un meccanismo formale di revisione in tutti gli accordi bilaterali di cui all'articolo 39, paragrafo 5, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen allo scopo di aumentare la loro efficacia operativa;
11. predisporre un sistema di registrazione per le operazioni transfrontaliere di polizia di cui agli articoli 40 e 41 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, in modo da consentire la compilazione di statistiche affidabili a livello nazionale per tali operazioni;

Etica delle forze di polizia

12. promuovere una legislazione per la protezione degli informatori;
13. dotare il responsabile della protezione dei dati della polizia federale, responsabile dello scambio internazionale delle informazioni, di un software adeguato e di facile utilizzo per l'analisi dei file di log;

Risorse umane e formazione

14. organizzare per tutto il personale di polizia pertinente una formazione continua obbligatoria e più approfondita sull'uso delle banche dati internazionali di polizia e sugli strumenti di cooperazione (inclusi l'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio e la decisione 2008/633/GAI del Consiglio), adattata alle diverse descrizioni dei compiti, come pure corsi di lingua, dando la priorità ai membri del personale del punto di contatto unico in particolare per aumentare la loro padronanza dell'inglese.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
